SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

GIOVEDÌ 21 GENNAIO 1971

(37ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BANFI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

Seguito della discussione congiunta e approvazione in un testo unificato (1):

« Prevenzione degli infortuni causati da fughe di gas negli ambienti domestici » **(918)**;

« Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile » **(1184)** (*D'iniziativa dei senatori Alessandrini ed altri*):

PRESIDENTE *Pag.* 437, 438, 441, 442, 444, 447, 448
ALESSANDRINI 440, 442, 444, 445
AMADEI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 442, 447, 448
CATELLANI 443
COLLEONI 438, 440, 444, 445
MINNOCCI, *relatore* 438, 442, 445, 446
PIVA 439, 442, 443, 444, 446, 447

(1) Il testo unificato ha assunto il seguente titolo: « Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile ».

La seduta ha inizio alle ore 10,50.

Sono presenti i senatori: Alessandrini, Banfi, Berlanda, Bertone, Bonadies, Brugger, Catellani, Colleoni, De Vito, Mammucari, Minnocci, Piva, Scipioni, Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Dosi, Noè e Zannini sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Piccolo, Follieri e Coppola.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe Amadei.

MINNOCCI, *segretario legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.*

Seguito della discussione congiunta e approvazione in un testo unificato dei disegni di legge:

« Prevenzione degli infortuni causati da fughe di gas negli ambienti domestici » (918);

« Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile » (1184), d'iniziativa dei senatori Alessandrini, Catellani, Colleoni, Zannier e Noè

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei dise-

gni di legge: « Prevenzione degli infortuni causati da fughe di gas negli ambienti domestici » e « Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile » d'iniziativa dei senatori Alessandrini, Catellani, Colleoni, Zannier e Noè.

Ricordo che, data l'identità della materia dei due disegni di legge, la Commissione ha stabilito di discuterli congiuntamente.

Ricordo anche che la 2ª Commissione ha fatto pervenire il suo parere favorevole di cui do lettura:

C O L L E O N I . Vorrei far rilevare ai colleghi che nel pronunciare il suo parere la seconda Commissione deve essere incorsa in un equivoco. Infatti, per quanto è scritto, si evince che è stato dato basandosi sulle bombole di GPL, mentre in realtà non è di quelle che noi discutiamo in questa sede.

P R E S I D E N T E Terremo conto della sua osservazione, comunque prendiamo atto del parere favorevole della 2ª Commissione.

M I N N O C C I , *relatore.* Ella ricorderà, signor Presidente, e ricorderanno anche gli onorevoli colleghi, che già parecchio tempo fa la Commissione prese in esame il disegno di legge n. 918, d'iniziativa governativa, che riguarda la « Prevenzione degli infortuni causati da fughe di gas negli ambienti domestici ». Su tale disegno di legge il vostro relatore espresse un parere di massima favorevole, facendo però delle osservazioni. Numerosi altri membri della Commissione espressero perplessità maggiori di quelle manifestate dal relatore, e successivamente alcuni di essi presentarono un nuovo disegno di legge, il numero 1184: « Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile », di cui è primo firmatario il senatore Alessandrini.

Continuando ad occuparmi del problema, anche perchè nominato relatore anche di questo secondo disegno di legge, ho trattato la convinzione che se non la totalità, almeno la grande maggioranza dei componenti di questa Commissione condivideva il contenuto del disegno di legge presentato dal collega Alessandrini ed altri. Ciò premesso, in quest'occasione, senza stare a ripetere quanto ebbi a dire in merito al disegno di legge n. 918, cercherò di precisare ancor più quanto ho già espresso in altra occasione in merito al disegno di legge n. 1184.

Gli argomenti contenuti nella relazione al disegno di legge n. 1184 che porta come titolo, ripeto: « Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile », mi sembra che evidenzino la necessità di applicare anche nell'ambito del settore del gas, un provvedimento simile a quello che nel settore degli apparecchi di utilizzazione dell'energia elettrica fu attuato con la legge 1° marzo 1968, n. 186, con riferimento alle norme del Comitato elettronico italiano (CEI). I risultati ottenuti con il provvedimento ricordato sembra che siano stati soddisfacenti, in considerazione del fatto che il CEI è perfettamente attrezzato per seguire l'evoluzione della tecnica e conseguentemente l'esigenza ad essa collegata della sicurezza ai fini della pubblica incolumità.

Il disegno di legge n. 1184 ricalca la citata legge n. 186, aggiungendo una norma, all'articolo 2, di notevole portata per la sicurezza pubblica, cioè l'obbligo della odorizzazione dei gas che non abbiano di per sè odore caratteristico.

Il disegno di legge del senatore Alessandrini non prevede disposizioni sul controllo dell'applicazione delle norme emanate dal CIG; probabilmente risulterebbe impossibile, tanto nel settore elettrico quanto nel settore del gas, effettuare praticamente controlli efficienti, non esistendo un ente che offra l'organizzazione necessaria allo scopo. D'altra parte la creazione di un ente, che assicuri positivi risultati in quest'ambito, presenterebbe non poche difficoltà ed avrebbe bisogno di un periodo di tempo piuttosto lungo per essere istituito. Il disegno di legge n. 1184 può costituire almeno un primo passo sul piano tecnico e giuridico. Infatti, una volta riconosciuto alle norme UNI-CIG — attraverso il provvedimento in esame — il valore di regola della buona tecnica ai fini della sicurezza, tutti gli operatori del settore saranno chiamati a precise responsabilità di fronte all'ammi-

nistrazione pubblica e di fronte alla magistratura.

Nell'allegato al disegno di legge n. 1184 sono citate norme CIG pubblicate in tabelle UNI-CIG. Occorre riconoscere che è per il momento impossibile dare immediata attuazione ad alcune di tali norme, giacchè proprio per assicurare la loro efficienza e la loro validità esse abbisognano di un periodo sperimentale. Ma mi risulta che il CIG, in accordo con l'UNI, si sta preoccupando per attuare procedure tali da consentire una notevole riduzione dei tempi sperimentali, naturalmente senza pregiudizio dell'irrinunciabile serietà e validità della sperimentazione stessa. Inoltre, tra le tabelle che diverranno in breve tempo definitive e alcune delle quali non figurano nell'elenco allegato al disegno di legge del senatore Alessandrini, vi sono quelle riguardanti i tubi flessibili per gli allacciamenti, i raccordi portagomma, quella riguardante l'odorizzazione dei gas e infine alcune norme sui gas in bombola.

Tutto ciò considerato, esprimo parere favorevole al disegno di legge n. 1184 e sollecito l'approvazione da parte della Commissione di un ordine del giorno che raccomandi caldamente l'emanazione definitiva da parte dell'UNI-CIG, nel più breve tempo possibile, delle tabelle allegate al disegno di legge che stiamo discutendo e delle altre che ho citate.

P I V A . Fin dalla prima seduta dedicata al disegno di legge n. 918, abbiamo riconosciuto l'esigenza di adottare misure idonee ad assicurare una seria tutela antinfortunistica per l'uso di combustibile solido in ambienti domestici. Non si può non essere sensibili a questo problema se si considerano i numerosi incidenti che continuano a verificarsi: ultimo dei quali quello di Bologna.

L'esperienza di alcune delle più importanti aziende erogatrici di gas per uso domestico, stabilisce che le cause delle disgrazie che si verificano tanto spesso sono dovute per l'80 per cento all'inadeguato scarico dei fumi all'esterno; per il 12 per cento a perdite nelle tubazioni interne, soprattutto nel flessibile di gomma che spesso viene accidentalmente danneggiato; per il 6 per cento a cattiva combustione: eccesso e spegnimento di fiamma; e solo per il due per cento a perdite a monte della conduttura

Ciò spiega perchè noi abbiamo subito contestato il fatto che il disegno di legge di iniziativa governativa, mirante a stabilire l'obbligo per i fabbricanti di apparecchi domestici alimentati a gas di inserire dispositivi di sicurezza, di controllare gli accessori, i raccordi di gomma, fosse idoneo ad evitare effettivamente esplosioni ed intossicazioni.

Le indagini conoscitive effettuate interpellando il CIG e i rappresentanti di aziende municipalizzate, hanno confermato le nostre impressioni. I dispositivi di sicurezza, oltre a comportare un aggravio nel costo di 15-20 mila lire per ogni apparecchiatura, non danno il cento per cento di garanzia all'utente. Quasi all'unanimità i tecnici consultati hanno messo in rilievo che i pericoli maggiori sono quelli costituiti dalle condotte di allacciamenti (ricordo gli esempi pratici che ci sono stati portati dalla Edison di Milano), dall'insufficienza degli scarichi, dall'inadeguato rapporto tra l'apparecchiatura a gas e l'ambiente in cui viene installata.

Di qui la nostra adesione al disegno di legge d'iniziativa dei senatori Alessandrini ed altri, da completarsi con le norme per il controllo e per la vigilanza e le relative sanzioni. Il disegno di legge Alessandrini, facendo riferimento alle norme UNI-CIG come per l'utilizzazione dell'energia elettrica per uso domestico si fa riferimento alla legge 1° marzo 1968, n. 186, rapportata alle norme CEI, disciplina in modo globale e definitivo l'uso di apparecchiature alimentate con gas di qualsiasi tipo.

Ovviamente questo disegno di legge lascia però aperti dei problemi, come ad esempio quello dei collaudi che dovrebbero essere sempre effettuati. Restano poi, a mio avviso, altri tre problemi almeno di grande importanza per l'ulteriore sicurezza dell'utente: 1) l'azione educatrice e l'assistenza che dovrebbero essere assicurate dall'azienda erogatrice; 2) qualche servizio di divulgazione di norme di cautela che potrebbe essere realizzato per mezzo della televisione; 3) l'istituzione di un'assicurazione colletti-

va tra gli utenti per la rifusione degli eventuali danni subiti.

Su questo problema noi auspichiamo una azione promozionale del Ministro dell'industria con indicazioni alle società erogatrici e con precisi programmi, sentite anche in sede consultiva le aziende municipalizzate.

A nostro parere il lavoro della Commissione, grazie anche al validissimo apporto delle udienza conoscitive, ha portato alla definizione di un provvedimento che senza eccessivi aggravi finanziari per l'utente, farà fare un passo avanti alla sicurezza nell'uso del gas domestico.

Per queste ragioni comunico che il gruppo di cui faccio parte voterà a favore del disegno di legge in esame.

C O L L E O N I . Naturalmente sono d'accordo con quanto ha detto il relatore e con le osservazioni del senatore Piva. Riteniamo di aver fatto un buon lavoro, e le indagini conoscitive hanno contribuito in modo sostanziale a darci quest'opportunità.

Come accennavo prima, a mio giudizio la 2ª Commissione ha forse preso un « qui pro quo » nell'esprimere il suo parere favorevole al provvedimento in esame Essa infatti fa esplicito riferimento ai GPL in bombole. Si tratta in realtà di un tipo di recipiente non contemplato dal disegno di legge in esame come non lo è nel disegno di legge di iniziativa governativa Semmai lo sarà in futuro quando saranno emesse le apposite tabelle dal Comitato italiano gas.

Con questa legge pensiamo solo al gas e alle apparecchiature di erogazione del gas, distribuito a mezzo di tubazioni Per i gas di petrolio liquefatti o GPL resta che anche per loro si deve procedere all'odorizzazione perchè le fughe dalla bombola siano sottoposte almeno ad un controllo di questo tipo. Sarà il Comitato italiano gas CIG a fissare le norme per le bombole. Per conto mio posso anche essere d'accordo, di porre delle sanzioni e istituire alcuni organi di controllo, senza però farsi troppe illusioni sulla possibilità di controllo nella fase attuale, perchè è vero quello che dice il senatore Piva sul collaudo degli impianti, ma non so con quali mezzi potrebbe essere realizzato. Bisognerà vedere se non debbano essere le stesse aziende erogatrici, che oggi in massima parte sono aziende municipalizzate, ad attrezzarsi per questi collaudi nella fase di esecuzione, specialmente quando sono fatti da persone non sempre qualificate. A Milano si è parlato molto di patentare gli installatori, ma è un problema che richiede riflessione e meditazione. Così anche bisognerà vedere come potrà essere realizzata e organizzata l'assicurazione sui danni collettivi.

Ritengo che, per il momento, approvando il disegno di legge di iniziativa del senatore Alessandrini e altri noi facciamo cosa utile perchè la sperimentazione della legge numero 186 è stata più che valida.

A L E S S A N D R I N I . Sento il dovere come primo firmatario del disegno di legge n. 1184 di ringraziare la Commissione per l'attenzione che ha voluto dedicare a questa modesta fatica, mia e di altri colleghi. In modo particolare ringrazio il relatore, senatore Minnocci, per la sua convincente esposizione e i senatori Colleoni e Piva che hanno partecipato all'udienza conoscitiva sulla materia recandosi a Milano presso il Comitato italiano gas. Ringrazio ancora tutti coloro che sono intervenuti per approfondire le loro cognizioni all'udienza conoscitiva della FNAMGAV celebrata recentemente in questa aula.

Con il disegno di legge al vostro esame, ho voluto affrontare il problema della sicurezza per fughe di gas nella maniera più ampia, non limitando la portata del provvedimento agli apparecchi di utilizzazione del gas mediante l'applicazione di dispositivi di sicurezza, ai flessibili o all'odorizzazione del gas eccetera ma estendendo le prescrizioni agli impianti e alle installazioni. Per queste ragioni ho fatto riferimento agli studi del Comitato italiano gas, il quale ha svolto, per il vasto settore, un approfondimento particolarmente diligente. Basta dire, per esempio che la tabella UNI 1473 reca ancora la scritta « sperimentale », sebbene gli studi riguardanti gli apparecchi di cottura per uso domestico siano iniziati ven-

ti anni orsono. Prima di ogni altra cosa si è trovato un accordo sui termini, sulla nomenclatura, affinchè non ci fosse possibilità di confusione, per poi elaborare la tabella UNI 4974 la quale stabilisce meticolosamente le caratteristiche degli apparecchi di cottura e le prove alle quali debbono essere sottoposti per rispondere ai requisiti di sicurezza. Accenno soltanto a due tabelle, ma il discorso è analogo per tutte le altre; se poi andiamo a guardare le procedure, attraverso le quali è passata l'approvazione delle singole tabelle, vediamo che vi è stata addirittura un'inchiesta tra tutti gli interessati all'utilizzazione del gas, dopo la quale si sono presi in considerazione i risultati conseguiti dall'inchiesta stessa per giungere, attraverso severi dibattiti ad una approvazione delle tabelle che a loro volta vennero discusse con l'UNI, giungendo per talune all'approvazione definitiva e per altre in via sperimentale. Le tabelle approvate definitivamente sono quelle riguardanti l'installazione degli apparecchi per uso domestico alimentati con gas di rete di distribuzione e recano i numeri 6589 e 6590. Le altre tabelle pur offrendo con le loro prescrizioni serie garanzie sono ancora dichiarate sperimentali. Mi risulta che nei prossimi giorni si riunirà il Comitato italiano gas per passare all'approvazione definitiva di almeno tre tabelle molto importanti: una riguarda i tubi flessibili che dovranno essere realizzati secondo precise prescrizioni e sottoposti a collaudi molto impegnativi. Sarà poi approvata la tabella che riguarda l'odorizzazione del gas per la quale esiste uno studio accurato che è raccolto in un volume di molte pagine. La terza tabella per la quale vi sarà una pronuncia definitiva riguarda il gas in bombole Per le considerazioni svolte, sia pure brevemente, l'approvazione di questo disegno di legge, collegato alle tabelle UNI-CIG, ci offre la tranquillità assoluta che le norme disciplinanti la costruzione della più vasta gamma di apparecchi per l'uso del gas e loro accessori, per l'installazione degli impianti di distribuzione e per l'odorizzazione, sono state studiate e sperimentate con scrupolosità scientifica. Tutto ciò costituisce il massimo di sicurezza auspicabile.

Per le ragioni esposte e sotto lo stimolo degli incidenti anche mortali verificatisi dopo la presentazione dei disegni di legge mio e del Governo, rivolgo una calda preghiera affinchè la Commissione voglia dare il suo consenso a questo modestissimo contributo per la risoluzione di un problema tanto importante per la sicurezza pubblica.

P R E S I D E N T E Concordo con tutte le osservazioni fatte dai colleghi e in primo luogo sull'urgenza di approvare il disegno di legge. Desidero rivolgere un primo quesito al Governo riguardo ad una questione procedurale. Abbiamo in discussione due disegni di legge, uno di iniziativa governativa n. 918, e uno di iniziativa parlamentare, n. 1184; per la regolarità dei nostri lavori vorrei chiedere al Governo se non voglia ritirare il n. 918 e aderire al n. 1184 perchè mi sembrerebbe non conveniente approvare l'uno e semplicemente rinviare, per farlo morire di morte naturale, l'altro; mi parrebbe, tutto sommato, più conveniente che il Governo, se può, ritiri il suo provvedimento e aderisca, eventualmente proponendo emendamenti, all'altro.

Ho rilevato inoltre che nel disegno di legge n. 1184 non sono previste sanzioni. Mi pare che per quanto riguarda l'articolo 5 del disegno di legge governativo, per la prima parte, quella relativa alla fabbricazione e alla vendita di apparecchi ad uso domestico, eccetera, non vi sia bisogno di sanzioni, perchè il fatto di non fabbricare secondo le norme UNI-CIG costituisce di per sè elemento essenziale del reato; vi sarà omicidio, lesione colposa, o qualunque altro reato, sempre che non siano state osservate queste norme o norme migliori, se esistono. Quindi, sotto questo profilo, mi pare che non sia necessaria l'introduzione di sanzioni. Avrei invece qualche perplessità sull'assenza di sanzioni per quanto riguarda l'odorizzazione, perchè una volta avvenuto lo scoppio non si accerta più se il gas era o no odorizzato. Sarei dell'opinione di mantenere le sanzioni della seconda parte dell'articolo 5 del disegno di legge governativo che dice: « Sono puniti con la stessa pena i legali rap-

presentanti delle imprese o aziende produttrici dei gas combustibili di cui al precedente articolo 2, qualora non provvedano a far odorizzare il gas con l'aggiunta in quantitativi adeguati di sostanze di tipo approvato ».

M I N N O C C I , *relatore.* Vorrei dire in via pregiudiziale, nei confronti dell'opportunità o meno che il Governo ritiri il proprio disegno di legge, che ove nell'approvare il disegno di legge del senatore Alessandrini dovessimo introdurre qualcuna delle norme già previste in quello presentato dal Governo, allora mi sembrerebbe più opportuno che risultasse che abbiamo compiuto un esame congiunto dei due provvedimenti. Ove il collega Piva rinunciasse alla introduzione di certe sanzioni che sono previste dal disegno di legge di iniziativa del Governo, allora potremmo puramente e semplicemente approvare il disegno di legge del collega Alessandrini. Il Governo non ritirerebbe il proprio disegno di legge e il Presidente della Commissione potrebbe rinviarne l'esame ad una successiva seduta. Vorrei, però, entrare nel merito della questione sollevata dal collega Piva e dal signor Presidente sulla questione delle sanzioni.

P I V A . Desidero, allora, che mi sia permessa una più ampia illustrazione al riguardo, perchè nel mio precedente intervento mi sono limitato ad annunciare che sono favorevole al controllo e alle sanzioni relative, e ho detto che in sede degli articoli avrei presentato degli emendamenti Se il collega Minnocci vuol dare subito una risposta complessiva alla questione del controllo e delle sanzioni è necessario che io riprenda la parola altrimenti rimandiamo tutto alla discussione degli articoli; in quella sede presenterò le mie idee che in definitiva si riassumono in due articoli aggiuntivi.

P R E S I D E N T E . Se non vi sono ulteriori osservazioni mi pare che questo è il più corretto dei sistemi, cioè passare all'esame degli articoli e in quella sede esaminare il problema.

A L E S S A N D R I N I Vorrei dire qualche cosa sulla pregiudiziale e sulle sue parole, onorevole Presidente. Se si approvasse il mio disegno di legge si potrebbe mantenere, come del resto è stato fatto in altri casi, il disegno di legge governativo accantonato nell'ordine del giorno generale, perchè ciò permetterebbe, attraverso un documento già depositato, un'ulteriore discussione qualora le norme che oggi approviamo si rivelassero insufficienti.

P R E S I D E N T E Il Governo prenderà la sua decisione e scioglierà la sua riserva quando riterrà opportuno farlo.

A M A D E I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Mi pare che potrei accogliere il suggerimento del senatore Alessandrini, mi riservo comunque di decidere nel corso della discussione degli articoli.

P R E S I D E N T E Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 1184, di cui do lettura:

Art. 1.

Tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza.

(*È approvato*).

Art. 2.

I gas combustibili ad uso domestico, distribuiti mediante condotte o liquefatti e compressi in bombole, che non abbiano di per sè odore caratteristico e sufficiente perchè possa esserne rilevata la presenza prima che si creino condizioni di pericolo, devono essere odorizzati, a cura delle imprese od aziende produttrici o distributrici, con sostanze idonee aggiunte in quantitativi adeguati in modo che sia possibile avvertire la

presenza di gas in quantità pericolosa per esplosività e tossicità.

(*È approvato*).

Art. 3.

I materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e l'odorizzazione del gas, di cui ai precedenti articoli, realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza, pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI-CIG, si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza.

(*È approvato*).

P I V A . Come gli onorevoli colleghi ricordano, nel corso della indagine conoscitiva svolta dalla Commissione sia a Milano (al CIG) sia in questa sede da parte dei rappresentanti delle aziende municipalizzate del gas e di esperti del settore, pur manifestandosi una adesione di massima al disegno di legge d'iniziativa dei senatori Alessandrini ed altri, venne rilevata l'opportunità che detto provvedimento fosse integrato da due disposizioni già previste nel disegno di legge d'iniziativa governativa, relative alla vigilanza e alle sanzioni. Rifacendomi appunto ai risultati di tale indagine, risultati suffragati da argomentazioni a mio parere assolutamente valide, proporrei pertanto di aggiungere dopo l'articolo 3 due ulteriori articoli del seguente tenore:

Art. 3-*bis*.

Chiunque fabbrica materiali, apparecchi od effettua installazioni od impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico non rispettando le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1 milione.

Sono puniti con la stessa pena i legali rappresentanti delle imprese o aziende produttrici o distributrici dei gas combustibili di cui al precedente articolo 2, qualora non provvedano a fare odorizzare il gas con l'aggiunta in quantitativi adeguati di sostanze di tipo approvato.

La sentenza di condanna comporta la pubblicazione in estratto in uno o più giornali quotidiani.

Art. 3-*ter*.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha facoltà di disporre ispezioni a mezzo di propri funzionari accompagnati, in caso di necessità, da tecnici degli istituti, enti o laboratori autorizzati alle verifiche e prove di cui all'ultimo comma dell'articolo 3.

I funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'esercizio delle loro funzioni per l'osservanza della presente legge, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

C A T E L L A N I . Sono contrario al primo comma dell'articolo aggiuntivo 3-*bis* proposto dal senatore Piva e ritengo che l'impostazione data dall'onorevole Presidente anche da un punto di vista giuridico, sia senz'altro da preferirsi. Sono del parere, infatti, che di fronte al reato al quale l'eventuale deflagrazione potrebbe dar luogo, dovrà essere il rispetto o meno delle norme UNI-CIG a determinare la responsabilità e le relative sanzioni dovranno essere collegate all'entità del reato che lo scoppio eventuale avrà posto in essere.

Ritengo quindi che introdurre nel provvedimento un concetto di sanzioni in questi termini sia piuttosto limitativo della responsabilità del costruttore dell'impianto, che evidentemente potrebbe essere ben maggiore e comportare sanzioni ben più gravi di quelle previste dal testo proposto dal senatore Piva. Proporrei di conseguenza di sopprimere il primo comma dell'articolo 3-*bis*, che prevede le sanzioni in ordine al mancato rispetto delle norme UNI-CIG, mantenendo invece i successivi commi che prevedono le stesse sanzioni per quanto si riferisce alla mancata odorizzazione del gas.

C O L L E O N I . Concordo pienamente con quanto testè detto dal senatore Catellani.

P R E S I D E N T E . Proporrei allora un articolo 3-*bis* del seguente tenore:

Art. 3-*bis*.

I legali rappresentanti delle imprese o aziende produttrici o distributrici del gas combustibile di cui al precedente articolo 2, qualora non provvedano a far odorizzare il gas con l'aggiunta in quantitativi adeguati di sostanza di tipo approvato sono puniti con l'amenda da lire 100.000 a lire 1 milione.

A L E S S A N D R I N I . Il richiamo, *sic et simpliciter*, all'articolo 2 sottoporrebbe alla sanzione anche i distributori di gas mediante condotte e non più soltanto i distributori di gas in recipienti a pressione. Ora, non so se il pensiero dell'onorevole Presidente sia quello di voler estendere la sanzione anche a costoro, ma al riguardo desidero far rilevare che mentre nel caso di gas in bombole, una volta avvenuto lo scoppio l'odore non è più avvertibile o almeno per un incerto controllo è necessario prelevare un campione da bombole analoghe, nel caso di gas distribuito attraverso condotte la constatazione della mancata odorizzazione potrebbe essere fatta anche in un momento immediatamente successivo allo scoppio.

P R E S I D E N T E . Io ritenevo che, dovendosi introdurre nel provvedimento una norma sanzionatoria penale, questa non si potesse limitare solo ai produttori di gas in bombole, ma dovesse riferirsi anche agli erogatori di gas con condotte.

C O L L E O N I . Ritengo che il ragionamento dell'onorevole Presidente sia valido. Infatti, chi distribuisce gas in bombole è soggetto comunque all'obbligo dell'odorizzazione (e tutti sappiamo che le norme UNI-CIG in questo campo sono ampie e del tutto rispondenti alla bisogna), così come chi distribuisce il gas attraverso tubazioni, di qualunque tipo esse siano, è obbligato ad odorizzarlo al momento in cui lo immette in rete (al riguardo esistono gli appositi odorizzatori che, se rispondono alle norme UNI-CIG, lasciano completamente tranquilli): ora, qual è lo scopo che intendiamo raggiungere inserendo nel testo del disegno di legge queste sanzioni? Quello di consentire allo Stato di controllare, attraverso i suoi organi, se, ad esempio, il comune di Peretola, il quale ha creato una rete di distribuzione, gestendola direttamente o dandola in appalto ad una qualunque azienda di distribuzione, ha immesso o meno del gas non odorizzato e, in caso affermativo, di applicare le relative sanzioni.

Sono del parere quindi anche io che l'inserimento di sanzioni preventive per l'inosservanza delle norme UNI-CIG in ordine all'odorizzazione svolga un'utile azione preventiva, senza peraltro precludere ulteriori sanzioni in sede penale e civile per eventuali reati più gravi derivanti da altre inosservanze.

P I V A . L'articolo aggiuntivo 3-*bis* da me proposto non preclude, come invece teme il senatore Catellani, la possibilità di sanzioni più gravi, anche in sede penale, per eventuali reati che l'inosservanza delle norme di cui trattasi potesse determinare. In altri termini, il fine che mi propongo con l'introduzione di quest'emendamento è proprio quello, illustrato testè dal senatore Colleoni, di consentire all'organo di vigilanza l'applicazione immediata di adeguate sanzioni (in questo caso l'ammenda da lire 100.000 a lire 1 milione) per l'inosservanza delle norme in questione: è evidente peraltro che, se in seguito a ciò si verificasse un disastro, il responsabile dovrebbe comunque risponderne anche in sede penale e in sede civile.

D'altra parte mi sembra che una disposizione senza la relativa sanzione perda di efficacia. Tuttavia, nel caso in cui mi venissero portate argomentazioni valide, tali da convincermi dell'opportunità di adottare un'altra soluzione, sarei anche disposto a ritirare l'emendamento: in caso contrario dovrei però insistere per l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 3-*bis* nel testo da me proposto.

M I N N O C C I , *relatore* Io non sono pregiudizialmente contrario all'introduzione nel disegno di legge dei due articoli aggiuntivi proposti dal senatore Piva. Faccio soltanto osservare che la Commissione avrebbe avuto la possibilità di formulare un provvedimento veramente completo in materia approvando, con tutti gli emendamenti del caso, il disegno di legge presentato a suo tempo dal Governo Essa invece, a mio parere, si è orientata verso uno strumento legislativo enormemente più semplice, che rinvia totalmente le questioni che potessero insorgere all'operato della magistratura ordinaria...

Non è detto che accogliendo gli emendamenti del collega Piva, che poi riproducono quasi testualmente alcuni articoli del disegno di legge d'iniziativa del Governo, non si possano prevedere anche delle sanzioni tendenti a colpire coloro che, pure in assenza di disastro, si siano resi colpevoli di azioni o comportamenti tali da poter provocare il disastro stesso. Si tratta solo di stabilire se noi ci vogliamo preoccupare soltanto dei disastri veri e propri o se vogliamo anche preoccuparci delle sanzioni di carattere amministrativo da applicare nella fase precedente a quella dell'eventuale disastro, cioè sanzioni preventive.

In questo caso, signor presidente, io sarei d'accordo nell'accogliere l'emendamento del collega Piva e non sarei d'accordo su quanto diceva prima il collega Catellani e su quanto diceva anche lei, signor Presidente, ritenendo la prima parte dell'emendamento del collega Piva del tutto inutile e pleonastica e necessaria invece la seconda parte, anche perchè per quanto riguarda l'odorizzazione, noi facciamo ugualmente riferimento alle tabelle UNI-CIG Anzi ricordo che, poichè tali tabelle non ho trovate allegate alla relazione del senatore Alessandrini, mi sono permesso di sollecitare la Commissione perchè ne raccomandi l'emanazione al più presto.

Ripeto quindi che si tratta soltanto di stabilire se vogliamo occuparci soltanto delle conseguenze dei disastri causati da gas o se vogliamo occuparci anche di prevenire tali disastri, comminando sanzioni a chi non si è attenuto alle disposizioni vigenti.

C O L L E O N I . Vorrei fare una precisazione di ordine tecnico. Per quanto riguarda l'odorizzazione è possibile fare un controllo preventivo, perchè si può risalire alla fonte con una certa facilità. A Roma, ad esempio ci sono due impianti di produzione di gas di cui, tra l'altro, uno ad acqua: si brucia il carbone, quando ha raggiunto una certa temperatura lo si spegne con dell'acqua e si ottiene il gas d'acqua. A parte questo, è facile controllare l'odorizzazione perchè si può risalire alla fonte: nella peggiore delle ipotesi si tratterà di fare un controllo per ognuno degli ottomila comuni esistenti in Italia. Quindi mi pare accettabile la proposta del Presidente.

Mi sembra invece fuori della realtà la prima parte dell'emendamento Piva. A Roma ad esempio, su una popolazione che si avvia verso i 3 milioni di abitanti, ci saranno come minimo 7-800 mila utenti, senza considerare che a volte nelle abitazioni esistono più apparecchiature funzionanti a gas. Quale verifica si può fare sui tubi flessibili, sui raccordi di gomma, eccetera? Non esiste alcuna possibilità di fare tutto questo. Allora mi sembra logico ricorrere a una forma di controllo successivo per verificare il rispetto delle tabelle UNI-CIG. Non so davvero quale applicazione pratica potrebbe avere una norma quale quella proposta dal senatore Piva. Il ragionamento è invece valido, ripeto, per l'odorizzazione, perchè basta che vado una volta a San Paolo e ho controllato tutta Roma. E questo vale per ogni altro comune.

A L E S S A N D R I N I . Dalla discussione sono emersi elementi che mi hanno convinto della bontà dell'emendamento proposto dal Presidente, che in fondo non fa che accogliere parte dell'emendamento del senatore Piva. L'intervento del collega Colleoni, mi ha confermato nell'opinione che è opportuno effettuare un controllo alla fonte di distribuzione del gas rendendo nel contempo possibile una sanzione nei confronti di coloro che contravvengono all'obbligo dell'odorizzazione. Molti dubbi permangono ancora

per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento proposto dal collega Piva.

All'articolo 1, diciamo che tutti « i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza »; e, al terzo articolo, aggiungiamo che si considerano « realizzati secondo le buone regole della tecnica » quelli che tengono conto delle tabelle UNI-CIG: pubblicate dall'UNI. Questo vuol dire che il minimo che deve essere fatto è tener conto delle prescrizioni UNI-CIG. Ciò non deve significare che una nuova scoperta che comporti un miglioramento dei presìdi di sicurezza non debba essere approvata e adottata. Noi non vogliamo colpire con delle sanzioni (in tal caso ingiuste) anche chi modifica in senso migliorativo. Accettando la prima parte dell'emendamento Piva, chiunque introducesse delle modificazioni rispetto alle norme UNI-CIG, sia pure, come si è ipotizzato, in senso migliorativo, potrebbe incorrere nei rigori della legge. Per tali motivi credo che essa debba essere respinta.

P I V A . Vorrei ribadire il fatto che i disastri finora verificatisi sono da imputare in massima parte ai materiali, alle cattive installazioni, alla mancanza di scarichi adeguati, all'inesistenza di una proporzione tra gas bruciato e ambiente. L'odorizzazione — che pure è contemplata nel mio emendamento — senz'altro non è una delle cause determinanti nella casistica dei disastri. Poichè quindi è dimostrato che i disastri avvengono in grandissima parte per l'inadeguatezza dei materiali di installazione, non vedo perchè non si possa prevedere un'azione anche preventiva nei confronti dalla ditta installatrice o costruttrice.

Ho ascoltato il discorso di Colleoni il quale sostiene che è abbastanza agevole controllare alla fonte l'odorizzazione dei gas, considerato che in Italia ci sono ottomila comuni mentre è impossibile controllare le installazioni di tutti gli utenti che, secondo le affermazioni del professor Padovan di Milano, sono 10 milioni. Ma questo non dimostra l'inutilità di un controllo preventivo. Anche gli automobilisti sono 8-10 milioni: e non è necessario che tutti siano controllati per stabilire se sono in regola con le disposizioni che li riguardano. La polizia della strada, in base ad un dispositivo di legge, applica una sanzione ogni qualvolta riscontra una trasgressione a quelle disposizioni. L'organo di vigilanza come lo intendo non deve svolgere la sua attività su tutti gli utenti, ma quando compie anche sporadicamente delle ispezioni alle installazioni e punisce le ditte che eventualmente risultano non averle effettuate secondo le disposizioni vigenti in materia, ha già espletato un compito importante, perchè può indurre altri soggetti interessati al problema ad agire secondo le regole per evitare le sanzioni.

Respingendo questa parte del mio emendamento e accogliendo la seconda ci poniamo nella condizione di poter perseguire l'azienda erogatrice che non ha provveduto all'odorizzazione del gas, ma lasciamo scoperto un altro settore molto più vasto e più pericoloso.

Non è vero che il mio emendamento così come è crei dal punto di vista giuridico l'inconveniente richiamato dal collega Alessandrini. Lo avrebbe creato se avessimo lasciato le parole: « le norme », ma le abbiamo sostituite con le altre: « le disposizioni di cui all'articolo 1 », quindi non c'è alcun pericolo.

M I N N O C C I , *relatore*. Vorrei sottoporre all'attenzione dei colleghi una proposta intermedia. Pregherei il collega Piva di ritirare l'emendamento tendente a creare l'articolo 4 del disegno di legge in esame e vorrei esprimere parere favorevole all'introduzione nel testo del provvedimento dell'emendamento Piva che doveva costituire l'articolo 5, aggiungendovi però un altro comma che potrebbe essere così formulato: « I trasgressori della presente legge, sono puniti con un'ammenda che va da centomila lire a due milioni »; infatti sarei del parere di elevare il limite massimo da uno a due milioni.

P I V A . Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E A me pare che il suggerimento del relatore sia opportuno. Il punto sul quale io stesso avevo richiamato l'attenzione della Commissione è senz'altro poco chiaro perchè in esso si parla di « sostanze di tipo approvato » che in realtà oggi non esistono; avremmo introdotto una norma non applicabile, e non essendo stabilito come e da chi tali sostanze sono approvate non avremmo neanche potuto fissare sanzioni.

Ritengo, dunque, che la formulazione più generica suggerita dal senatore Minocci sia preferibile.

P I V A . Poichè l'emendamento del senatore Minnocci accoglie lo spirito che mi aveva portato a proporre l'inserimento degli articoli 4 e 5, ritiro i miei emedamenti e aderisco a quello proposto dal relatore.

A M A D E I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il parere del Governo non era pregiudizievolmente contro l'emendamento del senatore Piva, perchè come ha sottolineato il relatore — e in modo informale ne avevamo già discusso con lo stesso senatore Piva e anche con gli organi tecnici del Ministero — l'emendamento in parte evidenziava alcuni aspetti e concetti previsti nel disegno di legge governativo. Comunque, avendo seguito la discussione che si è sviluppata in Commissione, ritengo che il suggerimento del relatore sia più consono e mi dichiaro ad esso favorevole.

P R E S I D E N T E . Il senatore Minnocci propone, dunque, di inserire nel testo il seguente articolo 4:

Art. 4.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha facoltà di disporre ispezioni a mezzo di propri funzionari accompagnati in caso di necessità, da tecnici degli istituti, enti o laboratori autorizzati alle verifiche.

I funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'esercizio delle loro funzioni per l'osservanza della presente legge, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

I trasgressori alle disposizioni previste dalla presente legge sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 2.000.000.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Comunico alla Commissione che è stato presentato dal senatore Minnocci il seguente ordine del giorno:

« La 9ª Commissione permanente del Senato,

nell'approvare i disegni di legge nn. 918 e 1184, unificati,

auspica che le Tabelle UNI-CIG di cui alla relazione che accompagna il disegno di legge n. 1184 e quelle riguardanti i tubi flessibili per allacciamento ed i raccordi portagomma, nonchè quelle riguardanti l'odorizzazione dei gas ed infine quelle relative ai gas in bombola, vengano rapidamente sperimentate e definitivamente approvate ».

A M A D E I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Lo accetto.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Vi è un secondo ordine del giorno nel quale faccio mia una proposta del senatore Piva:

« La 9ª Commissione permanente del Senato,

nell'approvare i disegno di legge nn. 918 e 1184 unificati

invita il Governo ed in particolare il Ministro dell'industria a promuovere una campagna radio-televisiva per prevenire i molti incidenti, anche mortali, dovuti a cattivo uso degli apparecchi alimentati con gas combustibile per uso domestico ».

A M A D E I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo lo accetta.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il nuovo testo del disegno di legge assumerà il titolo del disegno di legge n. 1184.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 17 15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI